



Camera di Commercio
Verona



CONVENZIONE

tra

Tribunale di Verona

e

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

Per la realizzazione del progetto

“Azioni di supporto per garantire un’adeguata pubblicità alle informazioni connesse ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”

Il Tribunale di Verona con sede in Verona, Corte Giorgio Zanconati,1 -C.F. 80025900236, in persona del Presidente Dott.ssa Antonella Magaraggia, nata a Belluno il 19 luglio 1959;

e

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (di seguito Camera di Commercio), con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 96, C.F. e P. IVA 00653240234, in persona del Segretario Generale protempore Dr. Cesare Veneri, nato a Colognola ai Colli il 20 novembre 1957;

PREMESSO

- che la normativa contenuta nella legge 3/2012 introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che per sovraindebitamento si deve intendere la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- che il debitore che si trovi in situazione di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori;
- che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento può consentire al debitore persona fisica di essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti;
- che il procedimento di composizione delle crisi da sovraidebitamento si svolge sotto il controllo dell'autorità giudiziaria;
- che la ratio dell'introduzione di questa procedura nell'ordinamento italiano va rintracciata nell'esigenza di prevenire il ricorso al mercato dell'usura e nella necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile, ovvero del consumatore, la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente;
- che la procedura di composizione delle crisi da sovraidebitamento riguarda quindi sia imprenditori non fallibili (come per esempio l'imprenditore agricolo), sia semplici consumatori;
- che attraverso questa nuova procedura l'Italia allinea la propria disciplina a quella di numerosi Paesi dell'Unione europea, dove trova applicazione un sistema di valutazione della meritevolezza della situazione del debitore, analogamente a quanto stabilito dal procedimento previsto per il consumatore;

- che in base all'articolo 10, comma 2 lettera a) della legge 27 gennaio 2012, il giudice, con il decreto con il quale fissa l'udienza, "*stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività di impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese....*";
- che, in base all'articolo 12, comma 2, della medesima legge, il giudice, quando omologa l'accordo, "*ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10 comma 2*";
- che analoga pubblicità è prevista per il piano del consumatore dal comma 3 del successivo articolo 12bis;
- che l'idonea pubblicità deve essere garantita anche nell'ipotesi di modifica della proposta come previsto dal comma 4ter dell'articolo 13;
- che l'articolo 14quinqies, nell'ipotesi in cui il debitore abbia preferito chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, prevede idonea forma di pubblicità sia della domanda di liquidazione che del decreto di apertura della medesima, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
- che, sebbene la legge non lo disponga espressamente, è opportuno che idonea pubblicità sia garantita anche al decreto con il quale il giudice dispone la chiusura della procedura di liquidazione (articolo 14novies comma 5);
- che quindi il legislatore attribuisce al giudice l'onere di individuare idonee forme di pubblicità, oltre a quella effettuata mediante il registro delle imprese solo per i soggetti che svolgono attività d'impresa;
- che l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 580/93, come modificata dal D.Lgs 219/2016 stabilisce che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative alla pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- che il registro delle imprese rappresenta lo strumento di informazione funzionale per coloro che svolgono attività d'impresa in grado di garantire pubblicità legale, trasparenza e accessibilità da parte di terzi interessati, assicurando completezza e correttezza delle informazioni contenute;
- che ai sensi dell'articolo 2189 c.c. il registro delle imprese è sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale (Giudice del registro);
- che quindi il registro delle imprese rappresenta per il sistema economico lo strumento di pubblicità legale, mentre non si prevede alcuna analoga forma di pubblicità per i soggetti che non svolgono attività d'impresa (es. consumatori);
- che appare opportuno individuare uno spazio informatico, accessibile ai terzi, in grado di raccogliere tutte le informazioni, di cui è prevista la pubblicità, connesse alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con riferimento ai quei i

soggetti che non svolgono attività d'impresa e che quindi non risultano iscritti nel registro delle imprese;

- che tale spazio informatico, per le procedure di competenza del Tribunale di Verona, potrebbe essere messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Verona la quale, in quanto ente che gestisce la pubblicità legale mediante il registro delle imprese, appare come il soggetto pubblico più adeguato a garantire "l'idonea pubblicità" prevista dalla normativa in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- che da tempo è attiva stretta collaborazione tra il Tribunale di Verona e la Camera di commercio di Verona non solo per la gestione del Registro delle imprese, ma anche per l'accesso agli archivi istituzionali e per l'inoltro dei documenti di comune interesse;
- che in particolare gli stretti rapporti di collaborazione tra il Registro delle imprese di Verona e la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Verona hanno consentito di migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività (imprese, professionisti e cittadini) della provincia di Verona;

PRESO ATTO

- che il Tribunale di Verona e la Camera di commercio di Verona intendono incrementare gli ambiti di cooperazione con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza delle attività a supporto delle procedure istituzionali con particolare riferimento alla disciplina contenuta nella legge 3/2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che le premesse sono parte integrante del presente documento.

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – OBIETTIVI DELL'INTESA

Favorire la collaborazione, il raccordo e il confronto tra le parti firmatarie al fine di fornire alla collettività un sistema di pubblicità adeguato in materia composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non iscritti nel Registro delle imprese, nonché, ove ritenuta opportuna dal giudice una pubblicità supplementare, anche per i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

ART. 2 - OGGETTO

Le parti contraenti intendono realizzare uno spazio web, gestito dalla Camera di Commercio e rivolto ai terzi, idoneo a garantire un'adeguata pubblicità di tutte le informazioni, gli atti e i documenti, trasmessi dal Tribunale nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 3 – ATTIVITA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio, al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, intende:

- fornire un servizio di pubblicità delle informazioni, degli atti e dei documenti attinenti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, mettendo a disposizione del Tribunale di Verona uno spazio web dedicato;
- gestire il servizio in modo da garantire:
 - ✓ l'implementazione e il popolamento dello spazio web creato per le finalità di cui alla presente Convenzione, tramite l'inserimento tempestivo di tutte le informazioni richieste dal Giudice nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 - ✓ l'accesso ai terzi evitando congestioni;
 - ✓ la manutenzione informatica dello spazio web;
 - ✓ il ripristino del servizio in caso di guasto o interruzione;
- monitorare la performance con l'attivazione di azioni correttive, eventualmente concordate, in caso di necessità

La Camera di commercio di Verona garantisce la disponibilità del proprio personale per le attività di gestione delle pagine del sito dedicate alla pubblicità oggetto della presente convenzione in stretta collaborazione con il personale della Sezione Fallimentare del Tribunale di Verona.

Art. 4 – CONDIZIONI

Le attività a carico della Camera di commercio verranno definite nel dettaglio in seguito a specifici accordi assunti con il Tribunale di Verona.

La Camera di commercio di Verona svolge i servizi sopra descritti senza alcun onere per l'amministrazione giudiziaria. Il Tribunale di Verona, come titolare dei dati, è responsabile della correttezza, completezza e accuratezza dei dati forniti per la loro pubblicazione sul sito e provvederà alla nomina della Camera di commercio di Verona come Responsabile del trattamento dei dati

ART. 7 – DURATA E DEPOSITO DEGLI ATTI

La presente Convenzione d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

L'accordo può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti. Le stesse possono recedere dal presente accordo previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Dalla presente Convenzione non derivano oneri aggiuntivi per le parti.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente, conservato con modalità informatiche dai firmatari e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

ART. 8 - PRIVACY

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità previste.

Per il Tribunale di Verona

Il Presidente

(Dr.ssa Antonella Magaraggia)

Per la Camera di Commercio di Verona

Il Segretario Generale

(Dott. Cesare Veneri)

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs 82/2005